



**CITTA' DI BIELLA**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  
"CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE" NELL'AMBITO  
DEL BANDO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE  
DEGRADATE. CODICE CIG: 75934465DE**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO .....	3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO .....	4
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	4
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO.....	6
ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO .....	6
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE .....	6
ART. 8 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE.....	7
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	8
ART. 10 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI .....	9
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	9
ART. 12 – CONTROLLI.....	9
ART. 13 – PENALITA’ .....	9
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO .....	11
ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	11
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA .....	12
ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO.....	13
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	13
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY .....	14
ART. 22 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	14
ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 24 – RINVIO.....	14
ART. 25 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP.....	15
ART. 26 – CONTROVERSIE .....	15

## **ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il servizio di gestione del “*CONDOMINIO SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE*” nell’ambito del Bando di riqualificazione delle Periferie Degradate mediante procedura negoziata con aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Il condominio di Piazza Molise, si configura come “una residenza autonoma per anziani a rischio di solitudine, finalizzata a rappresentare una soluzione non generica al bisogno di “casa” degli anziani e al tempo stesso essere uno strumento in grado di ritardare o evitare il ricovero in residenze protette” (estratto del documento “Reti di Sostegno per l’abitare indipendente degli anziani” – Assessorato Politiche Sociali e Abitative – marzo 2006)

Il Condominio di Piazza Molise si presta ad un progetto abitativo che punti sul coinvolgimento attivo e diretto dei condomini ivi residenti, sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi, che di fatto possono essere attivati attraverso gli operatori dei Servizi sociali col supporto del terzo settore.

Il “Condominio Solidale” come viene definito oggi, è una palazzina di proprietà comunale sita in Piazza Molise 1, circondata da un giardino, l’accesso è costituito da una rampa pavimentata.

Inserita nella realtà cittadina, nelle immediate vicinanze di un supermercato (recentemente dismesso), di un ufficio postale, banche e di altri negozi. I mezzi pubblici la collegano velocemente al centro città.

In zona si trovano anche un giardino pubblico, il complesso parrocchiale e il Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente e non autosufficienti. La palazzina ha le caratteristiche di un complesso abitativo ordinario strutturato su 3 piani. Gli appartamenti sono così distribuiti: su ogni piano vi sono 3 mini -alloggi per persone singole, e 2 per due persone con una metratura max. di mq. 40,60. Tutti si affacciano su un ampio corridoio interno e ognuno è dotato di un terrazzo fruibile. L’ascensore, che raggiunge anche il seminterrato, è predisposto per il trasporto disabili anche barellati. Nel seminterrato si trovano, oltre alle cantine in dotazione dei condomini, un vasto locale polifunzionale, un locale più piccolo con annesso servizio ed alcune attrezzature di tipo ambulatoriale (lettino, armadio, ecc.) ed un piccolo spazio precedentemente adibito a cucina.

N. 4 dei 15 alloggi presenti, sono stati regolarmente assegnati dal Comune di Biella nel decennio 2002/2012 con regolare contratto di affitto, gli altri 11 sono stati destinati dal Servizio sociale, a titolo temporaneo per un massimo di 24 mesi, a persone anziane in condizione di fragilità sociale o a disabili o ad adulti fragili con più di 45 anni che per problematiche di tipo sanitario o di ridotta autonomia hanno caratteristiche assimilabili a quelle di un anziano, previa valutazione tecnico-professionale dei requisiti di bisogno abitativo e di necessità di assistenza.

Il Comune di Biella attraverso la realizzazione del Condominio solidale si pone la finalità di soddisfare, all’interno di un contesto semi-protetto, l’esigenza di domiciliarità dell’anziano e di ritardarne l’istituzionalizzazione.

Gli obiettivi del progetto possono essere distinti su 3 livelli:

### **Il primo livello riguarda l’interno del Condominio:**

1. Il raggiungimento di una effettiva condivisione solidale dell’“abitare” (condivisione partecipata dello spazio abitativo) nel condominio valorizzando la promozione della solidarietà e del sostegno reciproco;

2. La promozione di un clima protettivo all'interno del condominio mediante promozione di relazioni di mutualità e comportamenti di reciprocità tra i condomini;
3. la socializzazione tra i condomini e la promozione di rapporti di prossimità e di vicinato.

### **Il secondo livello riguarda l'esterno del Condominio:**

1. facilitare l'inclusione dei condomini alla vita del quartiere suscitando forme di socialità informale nel quartiere-comunità locale anche con il coinvolgimento delle scuole;
2. rendere visibile l'esistenza del condominio solidale e delle persone che ci abitano ai "vicini";
3. condividere l'anima del progetto del condominio solidale con enti e istituzioni locali e costruire una rete di attori e risorse sociali sul territorio che supportino gli abitanti del condominio a seconda delle specifiche necessità.

### **Il terzo livello riguarda la Cura dei condomini**

1. promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane del condominio, evitando e/o ritardando al massimo possibile il ricorso all'istituzionalizzazione;
2. promuovere la salute psicofisica di ogni abitante del condominio, evitando fenomeni di segregazione o isolamento sociale
3. promuovere forme di supporto a favore degli anziani nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche
4. facilitare gli spostamenti e gli accompagnamenti presso i presidi socio-sanitari, ambulatori medici ecc

I destinatari del progetto sono:

- persone anziane in condizione di fragilità sociale individuate dai servizi sociali;
- disabili o adulti fragili con più di 45 anni che per problematiche di tipo sanitario o di ridotta autonomia hanno caratteristiche assimilabili a quelle di un anziano. La disabilità non deve essere tale da aver fatto perdere completamente la condizione di autosufficienza.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di 30 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2018.

## **ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Gli utenti presunti del condominio solidale sono circa 15/18 all'anno e sono soggetti a turn-over. Trattandosi di ospitalità temporanea e considerata l'età media dei destinatari, infatti, è possibile che gli utenti cambino nel corso dell'anno e per tutta la durata dell'appalto.

Il monte ore previsto per l'espletamento del servizio è compreso tra le 1700/1800 ore annue massime, ipotizzando una media di 18/20 h per ciascun operatore calcolato per 47 settimane lavorative annue. Considerata la tipologia dell'utenza, il progetto, deve poter contare sulla figura di almeno due operatori part-time, di cui un assistente sociale e/o psicologo in qualità di coordinatore

ed un operatore socio sanitario e/o assistente domiciliare che si relazioneranno con gli operatori dell'Area Anziani del comune di Biella, titolari del singolo caso, al fine di favorire l'inserimento degli ospiti e il monitoraggio del progetto individualizzato di sostegno, che di norma viene redatto dopo una conoscenza approfondita di tutti gli aspetti relativi al singolo caso. Gli operatori dovranno avere esperienza nella gestione dei casi sociali connotati da vulnerabilità, capacità di mediazione, competenze professionali in materia di gestione delle questioni pratiche e delle problematiche relative alle fragilità della popolazione anziana e/o disabile

La figura dell'operatore/i preposto/i dovrà svolgere l'attività di supporto e monitoraggio per tutti gli ospiti del Condominio, non solo per quelli inseriti tramite progetto del servizio sociale.

Il coordinatore/assistente sociale/psicologo:

- Cura i rapporti con i servizi sociali e verifica i bisogni dell'utenza;
- Attiva i volontari, i servizi e le reti formali e informali di assistenza
- Supervisiona e collabora con l'operatore socio sanitario per la realizzazione degli interventi animativi e di cura delle persone
- Collabora con i funzionari del Comune preposti alla messa in opera degli interventi strutturali ed ambientali previsti presso Condominio nell'ambito del bando di riqualificazione
- Fa rispettare il regolamento condominiale
- Segnala eventuali criticità al Servizio sociale
- Si occupa della Comunicazione e del Fundraising per apportare migliorie al Condominio

Operatore socio sanitario:

- Nell'ambito del monte ore progettato si richiedono passaggi quotidiani di almeno 2 ore ciascuno per la cura degli ospiti e almeno 6 ore settimanali per gli interventi di socializzazione, animazione e supporto al disbrigo di pratiche
- L'operatore socio sanitario sarà dedicato al servizio altre tre ore settimanali per attività di tipo assistenziale di emergenza, per attivazione e contatti con servizi, enti e volontari per l'attivazione di servizi a favore dei condomini. Queste ore non necessariamente si svolgeranno all'interno del Condominio Solidale.

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità alle modalità sotto descritte:

- Fornitura dei servizi relativi alla gestione del Condominio solidale come sopra specificato e più precisamente:
  - 1) Servizio di assistenza e supporto condomini sulla base del progetto personalizzato ove presente;
  - 2) Conoscenza degli ospiti (tenuta dei dati anagrafici, estremi dei documenti di riconoscimento, tempi di validità, dei recapiti telefonici ecc.) nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679;
  - 3) Orientamento e informazione sulle regole comportamentali all'interno del Condominio e tempestiva segnalazione ai Servizi sociali di eventuali manchevolezze;
  - 4) Controllo, verifica e supporto al rispetto degli impegni assunti dagli ospiti nel progetto (es. rispetto dei pagamenti concordati, adempimenti relativi alla cura della persona e all'igiene degli alloggi, rispetto delle regole di civile convivenza, rispetto dei progetti di restituzione a corrispettivo sociale se previsti ecc.);
  - 5) Raccordo con il Servizio sociale rispetto alle problematiche che dovessero insorgere a causa della conduzione degli alloggi;

- 6) Sopralluoghi periodici e regolari presso gli alloggi assegnati dal servizio sociale per verificare la tenuta degli alloggi, le condizioni igieniche, il benessere ambientale, il rispetto della privacy, dell'utilizzo degli spazi comuni, ecc.;
- 7) Attività volte alla integrazione tra gli ospiti attraverso momenti di socializzazione e di auto-aiuto in una condizione protetta, monitorata e supervisionata;
- 8) Verifica periodica del corretto funzionamento degli impianti e immediata comunicazione al Servizio sociale in caso di interventi di straordinaria manutenzione;
- 9) Servizio di minuta manutenzione consistente in:
  - a) assistenza diretta e indiretta tramite operatori specializzati per interventi di piccolo ripristino (es. sostituzione lampadine, lavori di tinteggiatura, piccoli traslochi, revisione caldaie ove esistenti, sostituzione piccole rotture e imprevisti vari ) fino a € 2000 annui , compresi nel valore complessivo dell'appalto, per gli alloggi in carico al servizio sociale. In tale budget deve essere incluso un fondo per l'acquisto di materiali e prodotti per l'igiene e la cura degli alloggi e degli ospiti.
  - b) interventi diretti o indiretti per problematiche urgenti e imprevedibili, sempre nell'ambito dell'ordinaria manutenzione, che, se eccedono l'importo concordato, vanno autorizzati e condivisi con l'Ente al fine dell'eventuale riconoscimento del rimborso;

#### **ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO**

Il prezzo a base di gara è pari ad € 114.285,00 , IVA esclusa, relativo all'intera durata dell'appalto.

Il valore complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata dello stesso, è pari ad € 114.285,00 , IVA esclusa.

I costi per la sicurezza a carico della Stazione Appaltante sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 5 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessita, può chiedere all'impresa aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

#### **ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE**

All'impresa aggiudicataria viene richiesto:

a) se Cooperativa Sociale:

nel rispetto dell'art. 37 del CCNL delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, di assorbire nel proprio organico tutti i lavoratori

presenti nel precedente appalto, sia dipendenti che soci-lavoratori di Ditta appaltatrice, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena osservanza della disciplina dei CCNL di settore, fermo restando che l'assunzione della qualità di socio costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo.

**b) se soggetto giuridico diverso da Cooperativa Sociale:**

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si impegna ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. A detto personale dovrà essere garantito il mantenimento del corrispondente inquadramento contrattuale nonché la piena osservanza della disciplina del CCNL applicato nel settore.

## **ART. 8 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire, con il proprio personale, il funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- gestione amministrativa del Progetto;
- custodia, cura e pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione con adeguata periodicità;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività oggetto del servizio;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, il link attraverso il quale è possibile prenderne visione sul sito web istituzionale, al fine di consentire una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a comunicare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo la necessità del rispetto degli atti normativi sopra indicati e degli obblighi dagli stessi derivanti, e deve essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.



## **ART. 10 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

## **ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: MICOGC.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

## **ART. 12 – CONTROLLI**

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

## **ART. 13 – PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi dei successivi artt.14 e 15 del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di n. 5 penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 13 del presente Capitolato.

#### **ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136, nonché in caso di mancata;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dall'art. 17, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza ivi prevista è condizione essenziale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

### **ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 14 e 15, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

### **ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI**

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'Aggiudicatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso gli utenti e terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'impresa aggiudicataria assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, pena la revoca dell'aggiudicazione, con una primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa, valida per l'intera durata del contratto, con massimali adeguati alle condizioni di rischio che lo stesso implica, debitamente quietanzata, per le seguenti tipologie:

- a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi) con adeguati massimali per sinistro, per persona, per danni a cose o animali;
- b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con adeguati massimali per sinistro, per persona.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere compreso nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT - RCO già attivata, aventi le medesime caratteristiche. In tal caso dovrà essere prodotta un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Comunale di Biella in relazione al servizio oggetto del presente appalto alle stesse condizioni di cui sopra.

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

## **ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della consegna dell'immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs. 50/2016, a favore del Comune di Biella.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (30 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo dell'immobile, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- a) contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- b) contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

#### **ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO**

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati é il Comune di Biella.

## **ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY**

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

## **ART. 22 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## **ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **ART. 24 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

## **ART. 25 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP**

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

## **ART. 26 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Biella, lì 07 agosto 2018

IL DIRIGENTE  
F. to ROMANO Dr.ssa Germana